

ATTO DI CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO

DI IMMOBILE SITO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ISOLA

DEL GIGLIO

Con la presente scrittura privata,

TRA

il Dott. Federico Ortelli, nato a Marino (Roma) il 29/05/1984 e residente in Isola del Giglio (GR), Via del Dolce n. 31, codice fiscale RTLFRC84E29E958U, non in proprio ma in qualità di Responsabile del Patrimonio del Comune di Isola del Giglio, con sede legale in Isola del Giglio (Grosseto), Via V. Emanuele n. 2, codice fiscale 00090220534 e partita I.V.A. 82002270534, nominato con Decreto n. 6 del 27/10/2020, di seguito anche denominato per brevità “Comune/Concedente/Comodante”, da una parte;

E

il Dott. Sergio Forelli, nato il 02/02/1946 a Isola del Giglio (GR), residente in Genova (GE), Via Cairoli 6, codice fiscale FRLSRG46B02E348Q, non in proprio ma in qualità di Presidente dell’Associazione Il Castello, con sede legale in Isola del Giglio, Via Vittorio Emanuele n. 4, codice fiscale 01418850531, di seguito anche denominata per brevità “Associazione/Concessionario/Comodatario”, dall’altra parte;

PREMESSO CHE

1. il Comune è proprietario di una unità immobiliare ubicata in Comune di ISOLA DEL GIGLIO, frazione di Giglio Castello, Via de’ I Lombi snc, catastalmente rappresentato al foglio 15, particella 468, categoria D/3, di metri quadri 257,90, rendita € 1.688,81=;

B) il Comune, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, ha proceduto a pubblicare avviso di manifestazione di interesse per l'affidamento dell'immobile di cui al punto A) in favore degli enti appartenenti al terzo settore, per una gestione più efficiente ed efficace dello stesso;

C) l'Associazione ha fatto pervenire richiesta di affidamento per la gestione dell'immobile da destinare alle finalità indicate nell'avviso di manifestazione di interesse;

PRESO ATTO CHE

il Comune dichiara che il bene oggetto del presente accordo è stato ristrutturato nell'anno 2014 ed all'atto della sottoscrizione saranno consegnati:

(a) agibilità con la destinazione d'uso dei locali e relativa planimetria come da documentazione allegata;

(b) dichiarazione di regolare esecuzione degli impianti elettrici e di termo condizionamento come da documentazione allegata;

(c) l'Attestazione di Prestazione Energetica (APE) dell'immobile.

RICHIAMATA

la determina di approvazione del verbale di gara e dello schema di contratto di affidamento n. del ;

TUTTO CIO' PREMESSO VIENE STIPULATO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse.

Il Comune e l'Associazione concordano nel considerare le premesse parte integrante e inscindibile del presente contratto, e rinunciano a muovere alcuna eccezione relativa alla veridicità ed alla realtà di quanto nelle premesse riportato.

Art. 2 – Oggetto.

Il Comune concede in comodato gratuito all'Associazione, che accetta, l'unità immobiliare in Giglio Castello ubicata in via de' I Lombi snc, catastalmente rappresentato al foglio 15, particella 468, categoria D/3, di metri quadri 257,90, rendita € 1.688,81=, di cui alla lettera A) della premessa, come meglio rappresentata nella planimetria allegata al presente atto sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale.

Art. 3 – Durata

Le parti concordano nel determinare in 5 (cinque) anni la durata del presente contratto a far data dal giorno di sottoscrizione del presente atto e sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale la proroga o il rinnovo dell'affidamento per analogo periodo, compatibilmente con la normativa vigente al momento della scadenza e del permanere delle condizioni fissate nella concessione.

Art. 4 – Modalità di godimento

L'Associazione utilizzerà l'immobile per l'esercizio di attività di tipo culturale, sociale, educativo e di formazione sportivo, ricreativo turistico e di informazione, convegnistico e delle attività tese alla valorizzazione del complesso immobiliare e del contesto storico in cui è inserito, nonché alla promozione in tale spazio dei progetti per le politiche giovanili. L'Associazione ha anche l'obiettivo di utilizzare l'immobile promuovendo una serie di collaborazioni con altri enti e associazioni appartenenti al terzo settore attive sul territorio comunale.

Il Comodatario si obbliga a conservare e custodire il bene oggetto del presente contratto, con cura e con massima diligenza, mantenendo l'uso per il quale il

presente atto viene stipulato, ovvero per soddisfare esigenze sociali di salute pubblica, nonché in generale per le proprie attività istituzionali.

L'Associazione garantisce al Comune ospitalità a titolo gratuito per lo svolgimento di:

1. 12 giornate pari a 1 giornata di Consiglio Comunale per mese;
2. 12 giornate relative ai Convegni organizzati e/o promossi dal Comune, dall'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano e dalla Confraternita "La Misericordia";
3. attività ludico ricreative promosse dal Comune quali la celebrazione del Carnevale (3 giornate), il Capodanno (1 giornata) e 2 giornate per altre festività.

Infine l'Associazione garantisce la stessa ospitalità per altri eventi istituzionali quali incontri con la popolazione, convegni e celebrazioni di matrimoni civili con eventuale rimborso spese da concordare direttamente coi richiedenti.

Art. 5 – Obblighi del Concessionario

L'Associazione, a fronte della concessione dell'immobile a titolo gratuito, si impegna a:

1. curare la manutenzione e il decoro delle due piazze limitrofe al fabbricato, e delle zone verdi esterne alle mura di cinta esterne al centro storico, delle fonti e del fabbricato ex lavatoi in via del dolce durante tutto l'anno solare;
2. sostenere, ogni anno, l'onere per il rifacimento di 20 mq di lastricato della pavimentazione del centro storico di Giglio Castello;
3. rappresentare dietro specifico mandato l'Amministrazione Comunale presso il Club "I Borghi più belli d'Italia" e a partecipare attivamente alla costruzione

ed aggiornamenti dei siti internet promozionali per la valorizzazione e la promozione di Giglio Castello.

Art. 6 – Utenze, manutenzione e altri oneri

Le spese di gestione ordinaria (fra cui si ricordano in maniera non esaustiva: pulizia, fornitura acqua, fornitura energia elettrica, fornitura riscaldamento e/o condizionamento aria, ecc...) sono di competenza del Concessionario.

L'Associazione provvederà anche alle spese di manutenzione ordinaria dell'immobile, comprese quelle finalizzate al funzionamento e la manutenzione dei presidi antincendio.

Art. 7 - Responsabilità del Comodatario

Il Comodatario si impegna a mantenere l'immobile in buono stato di manutenzione salvo la normale usura dei beni oggetto dell'atto.

Il Comodatario è integralmente responsabile sotto ogni profilo per tutti i danni subiti dall'immobile e dagli impianti di proprietà comunale dipendenti dalle proprie attività ivi svolte, salvo la normale usura, con esonero espresso del Comune da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, senza eccezione alcuna, anche per tutti i danni avvenuti a terzi ed al personale del comodatario durante l'uso dell'immobile in conseguenza delle attività in esso esercitate.

L'Associazione dovrà preoccuparsi di assicurare l'apertura e la chiusura delle porte di accesso di pertinenza degli immobili utilizzati, secondo la diligenza del buon padre di famiglia, nonché sarà responsabile per eventuali comportamenti difformi da quelli stabiliti, posti in essere dagli enti che collaborano con l'Associazione.

Art. 8 – Manutenzione straordinaria

La manutenzione straordinaria è a carico del Comune di Isola del Giglio. È posto a carico dell'Associazione l'onere della tempestiva segnalazione di eventuali interventi da porre in essere per preservare l'integrità dell'immobile.

Art. 9 – Diritto di recesso

Le parti, con un preavviso di 6 mesi, si riservano comunque la facoltà di recedere dal contratto in ogni momento.

Per esigenze di pubblico interesse, come la gestione di situazioni emergenziali opportunamente motivate, il Comune si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento senza preavviso.

Art. 10 – Registrazione e spese

Il presente atto è soggetto:

- 1.** all'imposta di bollo sin dall'origine ai sensi dell'art 2 della Tariffa, Parte I, allegato A al D.P.R. 26 ottobre 1972, 642;
- 2.** a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa Parte 2 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131;

Le spese relative ai bolli rimangono a carico del Concessionario.

Le spese relative all'eventuale registrazione rimangono a carico della parte richiedente.

Arti. 11 - Trattamento dati

Il Comodante e il Comodatario si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di comodato (D.lgs.196/2003).

Art. 12 – Elezione di domicilio e Foro competente

A tutti gli effetti del presente atto il domicilio eletto dalle parti contraenti è quello risultante dall'atto stesso. Ogni variazione di domicilio dovrà essere

tempestivamente comunicata da una parte all'altra a mezzo di lettera raccomandata A/R. Le parti convengono di voler definire amichevolmente ogni controversia che possa derivare dall'applicazione e/o interpretazione del presente atto. Per ogni controversia non definibile amichevolmente sarà esclusivamente competente il foro di Grosseto.

Art. 13 - Rimando

Per quanto non espressamente pattuito nel presente contratto, si fa espresso rinvio a quanto previsto in materia di comodato dal Capo III – Titolo XIV del Codice Civile (artt. 1803 – 1812), nonché agli usi e consuetudini.

Letto, confermato e sottoscritto.